Determinazione n. 57/2001

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 novembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1994, con il quale la Fondazione «Festival dei due Mondi» di Spoleto, è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo della Fondazione suddetta, relativo all'esercizio finanziaro dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 2000, nonchè le annesse relazioni, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Antonio Ferrara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – e annessi allegati – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 2000 – e annessi allegati – della Fondazione «Festival dei due Mondi» di Spoleto, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione stessa.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Antonio Ferrara — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE «FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO» *PER L'ESERCIZIO DAL 1° NOVEMBRE 1999 AL 31 DICEMBRE 2000*

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali. - 3. Provenienza e destinazione delle risorse. - 4. Attività. - 5. Risultati. - 6. Notazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Il primo referto sulla gestione della Fondazione "Festival dei due Mondi di Spoleto" – sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958 (con D.P.C.M. 7 settembre 1994) – ha riguardato il triennio dal 1994/95 al 1996/97 (cfr. Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 109); ad esso si rinvia per le informazioni di dettaglio, soprattutto sulla disciplina ordinativa dell'Ente.

Il secondo referto – relativo alla gestione degli esercizi 1997/98 e 1998/99 (cfr. Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 275) – è stato principalmente mirato alla valutazione dell'azione diretta al perseguimento delle finalità previste dalle specifiche norme e dai programmi, sulla base delle risultanze di consuntivo e degli accertamenti istruttori. Le analisi finanziarie ed economico-patrimoniali hanno privilegiato aspetti innovativi e scostamenti, rispetto agli andamenti decorsi e l'esistenza dei necessari equilibri di bilancio, nonché le dinamiche evolutive della gestione.

La presente relazione – che riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'esercizio dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 2000 ed i più rilevanti fatti sino a data corrente – mantiene l'impostazione del secondo referto, anche per l'assenza di significative modifiche sul piano ordinamentale. L'evento di maggior rilievo può infatti essere individuato nella recentissima apertura di un contenzioso – di imminente trattazione – avviato, nei confronti dell'Ente, dalla Associazione che ha sinora provveduto alla realizzazione del Festival e che non è assoggettata al controllo della Corte dei conti. La gestione dell'Associazione viene pertanto presa in esame nei soli profili connessi alla valutazione degli effetti dell'attività svolta, nei suoi confronti, dalla Fondazione.

2. Profili ordinamentali, strutturali e funzionali

2.1 Sul piano ordinamentale, permangono immutate ed anzi risultano aggravate, le problematiche segnalate nei precedenti referti, delle quali conviene rammentare i contenuti principali, per la loro attualità e rilevante incidenza sulla gestione.

La legge n. 418/1990 ha riconosciuto il rilievo nazionale (ed internazionale) del Festival di Spoleto e l'interesse pubblico, sia ad "assicurare la realizzazione" della manifestazione, che a "garantirne la continuità", prevedendo altresì il conferimento di una contribuzione annua a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. Il finanziamento peraltro non è stato stabilito in favore dell'organismo che ha ideato e sinora curato la realizzazione della manifestazione e cioè l'"Associazione Festival dei Due Mondi" – costituita nel 1967, come ente privato non riconosciuto e presieduta, prima, dal Maestro Giancarlo Menotti e, poi, dal figlio Sig. Francis Menotti – bensì della omonima Fondazione.

La Fondazione è infatti sorta nel 1986 (e ha acquisito personalità giuridica di diritto privato con D.P.R. 21 novembre 1987) e per congiunta

volontà, sia del Comune di Spoleto, sia dello stesso Maestro Menotti – nonché di altre istituzioni locali – avendo come oggetto principale la medesima finalità della prosecuzione ininterrotta del Festival, anche oltre le vicende riguardanti la persona del suo ideatore. Come sottolineato nei precedenti referti, il legislatore ha, quindi, sostanzialmente fatto proprio lo scopo primario della Fondazione, attribuendole il duplice ruolo – ampliato, rispetto agli originari confini ed interessi locali – di collettore del contributo pubblico e di garante del suo utilizzo, finalizzato alla periodica realizzazione della manifestazione, imponendo altresì l'invio dei bilanci al Ministero finanziatore. Può pertanto ritenersi che lo stesso legislatore abbia preso atto, tanto della differente natura giuridica e dei diversi interessi della Fondazione e dell'Associazione, quanto della previgente disciplina dei relativi rapporti, regolati in via convenzionale, sulla base di espresse prescrizioni dello Statuto della stessa Fondazione.

Più in particolare, nella specifica materia, lo Statuto prevede, da un lato, che alla manifestazione "provvede oggi" l'Associazione e alla sovrintendenza artistica della Fondazione il direttore artistico della predetta Associazione – valorizzando così le ragioni dell'ideatore del Festival, cui spettava altresì la presidenza onoraria della Fondazione (venuta meno con modifica del marzo 2000) – e, dall'altro, che la Fondazione assicura la continuità della manifestazione sostenendone le attività culturali e realizzandola anche direttamente. Ancora nello Statuto è stabilito che, per la migliore riuscita del Festival, la Fondazione può altresì provvedere al recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico e ambientale e a realizzare direttamente iniziative culturali, artistiche e promozionali. Inoltre lo stesso Statuto: riserva ai rappresentanti del Comune di Spoleto la maggioranza assoluta nell'assemblea della Fondazione; rimette alla medesima assemblea l'individuazione di modalità e strutture per la realizzazione del Festival, nel caso di rinuncia alla sua organizzazione da parte dell'Associazione o di cessazione dell'attività di quest'ultima; attribuisce al Comitato di gestione della Fondazione l'esame del budget del Festival e l'erogazione dei contributi per la sua effettuazione.

A distanza di un decennio dalla legge n. 418/1990 – sulla base dell'esperienza maturata, nonché dei controlli svolti dal 1994 – trova conferma il giudizio di inidoneità del modulo giuridico ed operativo adottato e assume indilazionabilità l'esigenza di scelte diverse, esemplificativamente prospettate nel precedente referto.

In effetti il sovvenzionamento del Festival, effettuato per il tramite della Fondazione e la regolazione convenzionale dei rapporti con l'Associazione, hanno prodotto – fin dai primi anni novanta – profondi contrasti tra i due organismi, suscitando una vasta eco nella stampa nazionale, che non sempre può ritenersi proficua sul piano promozionale e comunque non appare favorevole per l'immagine della manifestazione. Tali contrasti hanno rinvenuto fondamento nella iniziale contingenza deficitaria e debitoria della Associazione – riconnessa dalla Fondazione ad eccessi di spesa non essenziali – ma soprattutto nei controlli della Fondazione stessa, sia sull'impiego delle risorse statali, sia sulla complessiva conduzione del Festival. L'Associazione, da parte

sua, ha continuato a rivendicare l'integrale acquisizione delle risorse comunque riferibili al Festival – che assume di propria creazione ed esclusiva pertinenza – e la piena autonomia nella loro gestione, denegando di fatto la sussistenza di concorrenti interessi pubblici. Questi ultimi rivestono invece peculiare rilievo generale – sia sul piano culturale, che per i riflessi economici e patrimoniali e tanto a livello delle comunità locali più direttamente coinvolte, quanto in ambito nazionale – non solo per effetto della costituzione della Fondazione (che ha, tra l'altro, annoverato tra i soggetti fondatori lo stesso maestro Menotti, in rappresentanza dell'Associazione), quanto e principalmente in virtù del menzionato intervento dello stesso legislatore statale.

In merito ai cennati rapporti conflittuali tra Fondazione e Associazione – che saranno oggetto di ulteriore e più specifica trattazione – deve pertanto sottolinearsi come rispetto alla attese legislative di proficue e sempre maggiori sinergie, nella ipotizzata finalità comune della migliore realizzazione del Festival, si siano invece man mano rafforzate linee di condotta autonome e divergenti, volte alla crescente affermazione delle rispettive prerogative e differenziazioni. Ne sono derivati il progressivo indebolimento (sino alla cessazione) del potere decisionale del maestro Menotti all'interno della Fondazione – le cui scelte più importanti, comunque, soprattutto con riguardo alle modifiche statutarie, sono di fatto demandate ai rappresentanti del Comune di Spoleto – ed il ruolo della stessa Fondazione sempre più atteggiato a porsi quale organismo di riferimento primario per le iniziative connesse alla realizzazione del Festival e per la gestione delle risorse destinate alla manifestazione. Nell'Associazione si è quindi vieppiù consolidato il convincimento – espresso in numerose dichiarazioni pubblicate dagli organi di stampa nazionali – di una progressiva azione di "espropriazione" sia della manifestazione ideata dal maestro Menotti, sia dei finanziamenti assegnati al Festival e ciò in un quadro complessivo di difficoltà, aggravato dal graduale abbandono dell'impegno diretto da parte dello stesso maestro Menotti, sia nella manifestazione che nell'Associazione e dal subentro del figlio, sig. Francis Menotti, in quest'ultima.

Nel precedente referto erano già stati segnalati i fattori di progressiva criticità del vigente assetto istituzionale ed i sintomi rivelatori della crescente insostenibilità della tensione nei rapporti tra Associazione e Fondazione, nel secondo profilo individuati nel ricorso ad un soggetto terzo quale "garante" della Fondazione stessa "per la oculata e prudente gestione della manifestazione" e nell'accettazione, non concordata, del direttore – sovrintendente, per il Festival del 1999. Nella medesima relazione veniva altresì rilevato come, nell'esercizio 1998-1999, fosse stata per la prima volta disposta dalla Fondazione una assegnazione non integrale, alla Associazione, della contribuzione statale, non mancando di sottolinearne peraltro il più stringente vincolo di destinazione al sostegno del Festival.

Il già cennato sbocco nel contenzioso giudiziario – incentrato sull'esclusività della propria denominazione, da parte dell'Associazione e sul trasferimento automatico ed integrale dei fondi destinati al Festival – costituiva quindi esito in parte prevedibile e preannunciato, in assenza di

adeguate misure di rimedio, sul piano legislativo, governativo e delle iniziative rimesse alla Fondazione. Il suo avvio – conviene ribadire – rende indifferibili decisioni definitive ed incisive, anche ad evitare il rischio concreto che una quota delle risorse statali, invece che essere impiegata per la ottimale realizzazione del Festival, finisca per finanziare le spese di lite tra Fondazione e Associazione. Rimane pertanto rafforzata l'esigenza di soluzioni, soprattutto in ambito governativo, che tengano anche conto – come sottolineato nel precedente referto – dei modelli innovativi di più recente applicazione, come quelli esemplificativamente adottati nel riordino degli enti lirici e nella istituzione delle "Società di cultura", nell'obiettivo di un più diretto e congiunto coinvolgimento di tutti i soggetti (pubblici e privati) interessati al Festival. Al riguardo un ruolo di primaria responsabilità spetta al Ministero per i beni e le attività culturali, che trova fondamento non solo nelle previsioni legislative che gli impongono l'assegnazione alla Fondazione di risorse finalizzate e quindi da verificare nella loro destinazione, ma altresì in quelle che prescrivono a quest'ultima l'invio dei bilanci al predetto dicastero, dal quale deriva ulteriormente l'ineludibile esercizio dei generali poteri di vigilanza ministeriale.

Nella permanenza dell'attuale assetto normativo ed in attesa delle pronunce sul contenzioso aperto, deve peraltro confermarsi che resta missione essenziale, per la Fondazione, assicurare la continuità del Festival, sia attraverso iniziative di promozione e sostegno idonee a garantire tale continuità, sia mediante una costante azione di vigilanza, per prevenire e contrastare situazioni potenzialmente rischiose per la sopravvivenza della manifestazione. Siffatti compiti, infatti, non solo corrispondono allo scopo insito nella istituzione della Fondazione, ma risultano rafforzati dall'intervento del legislatore statale e sono imposti dalle finalità statutarie, oltre che dalla stessa natura pubblica della contribuzione continuativa assegnata, rimanendo ininfluente il suo riscontrato andamento decrescente – in termini assoluti e di incidenza – rispetto al bilancio complessivo dell'Associazione. E' opportuno, anzi, sottolineare nuovamente – anche nel presente referto – che permangono obiettivi irrinunciabili, in primo luogo, il risanamento strutturale della gestione del Festival e, in caso di necessità, la ricerca di valide soluzioni alternative, idonee ad assicurare comunque la continuità della manifestazione su livelli di eccellenza.

2.2 La disciplina statutaria sugli organi non ha subito mutamenti e per essa si fa quindi rinvio al primo referto. In ragione della indicata invarianza, conservano tuttavia attualità le osservazioni del secondo referto sulla pletoricità del "Comitato di gestione", il quale, principalmente a causa della sua ampiezza (32 componenti), svolge prevalentemente un ruolo di ricomposizione dei diversi interessi rappresentati. Rimangono altresì valide – in via più generale ed in termini di maggiore funzionalità, oltre che di risparmi di spesa – le misure di razionalizzazione prospettate sempre nel secondo referto con riguardo, sia al prescelto modulo operativo impostato su un doppio organo di amministrazione ("Comitato di gestione" e "Comitato

esecutivo"), sia alla previsione di un Segretario generale, con compiti parzialmente sovrapponibili a quelli del Direttore amministrativo.

Non registra un significativo ampliamento neanche la compagine assembleare, in base allo Statuto, aperta ad ulteriori adesioni, mediante conferimenti al patrimonio, con conseguente mancata implementazione delle corrispondenti risorse. Un siffatto andamento, già rilevato in passato dalla Corte e che costituirà oggetto di successiva analisi, appare comunque sintomatico di inadeguate capacità progettuali e di attrazione, che si pongono invece quali fattori indispensabili per lo sviluppo dell'azione della Fondazione e l'ottimale perseguimento di tutte le sue finalità. In effetti, dagli atti trasmessi, non è dato riscontrare, neanche in occasione del presente referto, lo svolgimento di una concreta ed efficiente funzione programmatoria, che è imposta, sia in via generale, per qualsiasi attività gestoria, sia dalle stesse disposizioni statutarie, attraverso la specifica prescrizione della fissazione "delle linee, degli indirizzi e dei criteri" da parte dell'Assemblea. Il corretto svolgimento di tale funzione si prospetta invece come ineludibile adempimento, anche quale essenziale presupposto per una indispensabile verifica dei risultati della gestione – ordinaria e straordinaria – rimessa all'apposito Comitato. Non possono dirsi pertanto ancora visibili né i prodromi né gli effetti per un rilancio dell'Ente, auspicato nel precedente referto, in esito all'intervenuto rinnovo delle cariche. Vanno anzi sottolineate le recenti dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, invitati peraltro a restare nel Comitato di gestione e provvisoriamente sostituiti con rappresentanti del Comune, nel luglio del 2001, in attesa della ricerca e del consenso di personalità, almeno di pari rilevanza e notorietà.

2.3 Con riguardo alle notazioni sui profili funzionali si rileva che, nel corso dell'esercizio esaminato, l'Assemblea ha tenuto due riunioni (e una nel '99), il Comitato di gestione tre riunioni (e quattro nel '99) e il Comitato esecutivo una riunione (ed una nel '99). I dati rilevati confermano quindi la opportunità della segnalata razionalizzazione degli organi. Il "Collegio dei Sindaci Revisori" si è riunito sette volte (cinque nel '99), ha provveduto alle prescritte verifiche ed agli adempimenti connessi ai bilanci e formulato altresì suggerimenti, per il buon andamento gestionale. Proseguono peraltro le assenze – dichiarate comunque giustificate – di uno dei revisori, nominato dalla Fondazione e di quello nominato dal Ministero del Tesoro. Nella perdurante mancata nomina del revisore in rappresentanza della Presidenza del Consiglio – segnalata nel precedente referto – risulta in corso una modifica statutaria volta alla sua sostituzione, mediante una ulteriore nomina rimessa all'Assemblea. Nell'ambito della prevista revisione statutaria potrebbe pertanto riconsiderarsi – unitamente al cennato dimensionamento degli organi – la riduzione (da cinque) a tre del numero dei revisori. E ciò sia in maggiore coerenza alla modesta entità della gestione, sia per conseguire economie di spesa, tanto più in quanto sono previsti compensi per i soli revisori, spettando, alle altre cariche sociali, esclusivamente il rimborso degli oneri sostenuti.

Come si è detto nel precedente referto, il funzionamento ordinario della Fondazione resta affidato al Direttore amministrativo – annoverato tra gli

organi e nominato dall'Assemblea, con rapporto contrattuale annuale e rinnovabile, salvo disdetta - responsabile appunto della direzione amministrativa e finanziaria. Il relativo emolumento annuo, dai 26,8 milioni + IVA e rimborso spese, nel 1996, è salito a 32 milioni, nel 1999 e rimasto invariato nel 2000. E' principalmente preposto alla cura dei rapporti esterni il Segretario Generale - ugualmente ricompresso tra gli organi e nominato dall'Assemblea - al quale viene corrisposto un compenso annuo, che ha registrato l'importo di 13 milioni nel 1999 e non ha subito modifiche nel 2000. Nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto sui "rapporti di dipendenza lavorativa" - che restano circoscritti in quelli di natura professionale e di durata determinata - le prestazioni per la tenuta della contabilità e per le ulteriori esigenze operative sono prevalentemente acquisite all'esterno ed in forma di consulenze. In particolare, gli adempimenti contabili e di bilancio continuano ad essere assicurati da uno studio commerciale spoletino, mediante rapporto convenzionale e per un importo forfettario di L. 4,8 milioni + IVA, tanto nel 1999 che nel 2000.

Gli oneri complessivi di funzionamento - rappresentati in bilancio tra le "spese generali e di amministrazione" - tornano a scendere, dopo la risalita segnalata nel precedente referto. In proposito deve ribadirsi che il progressivo contenimento di tali oneri si pone come obiettivo irrinunciabile e può essere favorito da ulteriori misure di razionalizzazione, che trovano ancora spazio nelle prospettate modifiche statutarie sugli organi. La loro ancora incompleta copertura con adeguate risorse proprie - che sarà analizzata nel prosieguo del referto -rischia infatti di porre in discussione non solo il perseguimento delle finalità statutarie, ma altresì il presupposto essenziale dell'autosufficienza, indispensabile non solo per la costituzione ma per la stessa permanenza in vita della Fondazione.

3. Provenienza e destinazione delle risorse

3.1 L'analisi sulla provenienza delle risorse consente la misurazione delle capacità di implementazione dei mezzi disponibili e quindi del livello di autosufficienza della Fondazione, nonché la verifica dei presupposti per garantire la continuità del Festival, a livelli possibilmente sempre più elevati. In proposito lo Statuto prevede fonti di finanziamento proprie (rendite del patrimonio) e derivate. Tra le seconde, oltre al contributo annuo del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annoverati quelli di enti pubblici, istituzioni pubbliche e private e persone fisiche (italiane e straniere). Sono altresì previsti contributi finalizzati con le agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 512/1982 (relativa ai beni di rilevante interesse culturale), nonché entrate diverse ed eventuali.

La seguente tabella evidenzia gli importi complessivi, che vengono disaggregati in tre voci principali, sulla base degli accertamenti dell'ultimo esercizio e posti in raffronto con quello precedente.

(in milioni di lire)

	1/11/98-31/10/99	1/11/99-31/12/00
Contributo Minist. beni e att.cult.	2.600,0	2.600,0
Contributo istitut. pubbliche e private	317,0	159,1
Rendite patrimoniali	41,4	56,9
TOTALE	**2.958,4**	**2.816,0**

L'ammontare globale del 2000 segna un peggioramento, anche rispetto al dato preventivato (3.106 milioni), confermando la linea di tendenziale calo rilevata nel precedente referto ed anzi un aggravamento dei sintomi di difficoltà nella capacità di reperimento di risorse aggiuntive. Più in particolare, se l'invarianza del contributo ministeriale trova parziale giustificazione nei rigorosi orientamenti di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità europeo, dipende tuttavia anche dal potenziamento delle iniziative progettuali e programmatiche della Fondazione e dalla validità dei risultati conseguiti, la concessione di una maggiore assegnazione, in precedenza già ottenuta. E ciò tanto più in quanto, nella specie, si tratta di competere alla ripartizione di uno stanziamento unitario, ancorata quindi anche a criteri selettivi, che non possono ignorare la qualità delle attività svolte.

Sotto altri profili vanno rilevati, sia la persistente predominanza del contributo ministeriale tra le fonti di entrata, sia l'assenza di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio statale, che peraltro sono previsti dal vigente ordinamento per il settore dei beni e delle attività culturali. Per questi ultimi, deve tuttavia positivamente sottolinearsi che – anche in esito alle sollecitazioni formulate nel più recente referto della Corte – è stato ottenuto nel maggio 2001, dal Ministero per i beni e le attività culturali, un contributo straordinario di 250 milioni, di successiva specificazione, il cui importo figurerà nel consuntivo del corrispondente anno. Spetta quindi alla Fondazione proseguire nella attivazione di ogni idonea iniziativa diretta a beneficiare delle misure di sostegno statale, che rientrino nell'area delle proprie finalità istituzionali.

Segnano una leggera risalita le rendite patrimoniali, ma quale principale effetto del mancato trasferimento alla Associazione dell'intera quota del contributo ministeriale per il 1999 e del conseguente investimento nel portafoglio titoli dell'importo trattenuto, che ha accresciuto i correlativi interessi. Resta quindi critica la situazione delle risorse autoprodotte, sia perché sostanzialmente originano da una unica fonte patrimoniale (il portafoglio titoli), sia e soprattutto in quanto mantengono un livello assolutamente inadeguato (56,9 milioni) ad assicurare la copertura delle spese di funzionamento (161 milioni), secondo le prescrizioni del vigente Statuto. Né sul punto appare risolutiva ed appropriata la modifica statutaria all'esame, che destina al funzionamento anche le contribuzioni esterne – sia pure con l'esclusione del sostegno ministeriale, riservato integralmente alla

realizzazione del Festival – poiché queste ultime difettano di certezza e continuità e colliderebbero con lo schema tipico della Fondazione, nel quale il patrimonio costituisce prerequisito indispensabile per la sua costituzione ed elemento essenziale per la permanenza in vita ed il perseguimento delle finalità istituzionali. Si configurano quindi come misure elettive, da un lato, una assidua e costante ricerca di nuovi soci e quindi di apporti patrimoniali aggiuntivi – soprattutto a seguito del pur limitato esito positivo della adesione del 2000 (con un conferimento di 20 milioni), dopo un lungo periodo di stasi dal 1992 – e, dall'altro, lo studio di una diversa strutturazione delle attuali componenti patrimoniali, nell'obiettivo di accrescere quelle reddituali. E ciò nella prospettiva di graduale avvicinamento ad un assetto ottimale, che consenta di garantire un flusso sicuro e durevole di risorse proprie, idoneo non solo a finanziare le spese generali di funzionamento, ma a concorrere alla realizzazione di tutte le finalità statutarie, evitando ogni incidenza sui trasferimenti ministeriali per il Festival ed anzi accrescendone auspicabilmente l'ammontare.

Si riscontra nuovamente l'assenza di apporti da parte di privati cittadini (italiani e stranieri) e così pure dei contributi finalizzati in regime di agevolazione fiscale (ex legge n. 512/82); mancano inoltre elementi sull'attività svolta dalla Fondazione per favorire le sponsorizzazioni, demandate alla diretta gestione della Associazione, sulla base delle convenzioni con la stessa stipulate. In particolare, per le sponsorizzazioni, va ribadita l'esigenza di ogni possibile quantificazione delle iniziative riconducibili in tutto o in parte alla Fondazione, anche allo scopo di verificarne entità e dinamica. Quanto agli apporti di privati cittadini ed ai contributi in agevolazione, si ritiene invece necessario richiamare ancora una volta l'attenzione di Governo e Parlamento sulla soluzione dei problemi che ostacolano l'operatività della normativa adottata (citata legge n. 512, tuttora priva – tra l'altro – del previsto regolamento), anche attraverso la produzione di una diversa regolamentazione, che renda fiscalmente "competitive" le contribuzioni dirette a soggetti che svolgono attività di rilevanza generale, come la Fondazione, cui è assegnato – come fine statutario e da una specifica legge statale – il compito di assicurare il periodico svolgimento del Festival. In proposito merita peraltro segnalazione la definitiva approvazione non solo della legge n. 342/2000 (c.d. "collegato fiscale") – preannunciata nel precedente referto – che ha previsto la deduzione integrale dal reddito delle imprese delle erogazioni liberali per la realizzazione di programmi culturali (art. 38), ma altresì del relativo regolamento (D.M. 11.4.2001), che individua tra i soggetti beneficiari le persone giuridiche costituite o partecipate dagli enti locali. Di siffatta agevolazione potrebbe essere studiata una estensione alle persone giuridiche private (ed in particolare alle fondazioni bancarie) ed ai singoli cittadini contribuenti – già all'esame del Governo uscente – al fine di incentivare il "mecenatismo" nel settore culturale, concorrendo così anche a favorire i presupposti per conferire effettività alle disposizioni statutarie che prevedono le relative contribuzioni.

Permane priva di alimentazione la fonte statutaria cui è demandata la produzione delle c.d. "entrate eventuali", della quale deve invece ribadirsi la